

**Linee guida in materia di
affiliazione alla Fondazione Bruno Kessler
di quanti contribuiscono allo sviluppo ed all'affermazione di idee e
progetti per essa rilevanti**

Adottate con determina n. 09/2017 del 3 novembre 2017
del Responsabile del Servizio Risorse Umane

Art. 1 – Premessa e ambito di applicazione

Per rafforzare la propria missione di orientamento, alta formazione, ricerca ed innovazione e per alimentare il proprio network scientifico, la Fondazione può riconoscere forme di affiliazione a quanti con la loro opera contribuiscono allo sviluppo ed all'affermazione di idee e progetti condotti nell'ambito della stessa Fondazione o ne illustrino in modo distintivo il profilo scientifico e culturale.

Mentre l'istituto dell'affiliazione per quanti illustrano in modo distintivo la reputazione scientifica e culturale della Fondazione ("alti profili") trova la propria disciplina nel Regolamento in materia di affiliazioni approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 novembre 2016, l'affiliazione di quanti con la loro opera contribuiscono allo sviluppo ed all'affermazione di idee e progetti condotte in Fondazione viene regolata come segue.

Art. 2 – Natura e tipologie dell'affiliazione

Con l'affiliazione viene riconosciuta la relazione che si instaura tra la Fondazione e quanti – sulla base di un manifesto e reciproco beneficio o interesse – contribuiscono con la loro opera allo sviluppo ed all'affermazione di idee e progetti comuni.

Stante tale reciprocità, Fondazione e affiliato/a convengono sulla natura gratuita dell'affiliazione riconoscendo che essa non può mai configurarsi come attività lavorativa.

L'affiliazione alla Fondazione può corrispondere alle seguenti tipologie:

FBK Affiliated Fellow: titolare di rapporto di lavoro con altre realtà di ricerca, studio ed innovazione in convenzione e/o partnership con la Fondazione.

FBK Visiting Fellow: titolare di rapporto di lavoro con altre realtà di ricerca, studio ed innovazione non in convenzione e/o partner della Fondazione. Rientrano in questa categoria anche i titolari di grant o borse di studio erogate da soggetti terzi rispetto alla Fondazione.

FBK PhD Student: studente di dottorato coinvolto nel programma PhD Student della Fondazione.

FBK Scholar: studente titolare di un progetto di stage curriculare o extra-curriculare presso la Fondazione ovvero di un progetto finalizzato all'elaborazione di un lavoro di tesi universitaria o di un progetto di tirocinio presso la Fondazione. Possono, inoltre, rientrare in questa tipologia di affiliati quanti partecipano a pieno titolo ai programmi di Summer o Winter School della Fondazione o, ancora, gli studenti universitari vincitori di bandi per collaborazioni ex "150 ore" raccordati a specifici accordi stipulati tra i relativi Atenei e la Fondazione.

FBK High School Fellow: studente di scuola secondaria di secondo grado coinvolto in programmi di formazione-orientamento e progetti di alternanza scuola-lavoro quali, a titolo di esempio, tirocini individuali e WebValley.

Art. 3 – Procedura di affiliazione

1. In relazione alle diverse tipologie di affiliazione, la decisione relativa all'affiliazione rientra tra le prerogative e responsabilità rispettivamente di: Direttore di Centro, Responsabile di Unità, Responsabile dell'Unità ricerca e innovazione per la scuola, Responsabile del Servizio Risorse Umane.
2. Direttore di Centro, Responsabile di Unità, Responsabile del Servizio Risorse Umane, assumono la propria decisione nel rispetto di quanto stabilito da queste linee guida.
3. La decisione relativa all'affiliazione viene assunta attraverso un processo formale supportato da un apposito sistema gestionale e deve essere motivata. Essa si perfeziona a seguito di una verifica di mera conformità in carico al Servizio Risorse Umane.
4. L'affiliazione di quanti si trovano in stato di quiescenza è ammessa solo eccezionalmente e previo nulla osta della Segreteria generale.

Art. 4 – Accesso a locali, laboratori, strumenti e servizi

1. L'affiliato/a può avere accesso ai locali, laboratori e "facilities" della Fondazione secondo le modalità stabilite dalle relative politiche.
2. Per lo svolgimento delle attività inerenti all'affiliazione, l'affiliato/a può, inoltre, avere accesso ai servizi della Fondazione quali, a titolo esemplificativo: servizio di rete e casella di posta elettronica; servizio mensa; servizi di mobilità.
3. La Fondazione è responsabile della conformità alle normative vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nell'attività di ricerca e/o tecnologica di cui è proprietaria. L'affiliato/a che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza.

Art. 5 – Vincoli, Sicurezza e Coperture assicurative

1. L'affiliato/a è tenuto all'osservanza del codice di comportamento adottato dalla Fondazione.
2. L'affiliato/a deve osservare tutte le norme in materia di prevenzione e protezione in vigore presso la Fondazione, ivi comprese le disposizioni in materia di prevenzione incendi, emergenza e primo soccorso.
3. Il datore di lavoro dell'affiliato/a, laddove presente, inoltra formale dichiarazione alla Fondazione per quanto svolge il proprio lavoratore in merito a:
 - attività autorizzate e rischi specifici (es. chimici, biologici, ecc.);
 - idonea copertura assicurativa contro gli infortuni ovvero se deve provvedervi la Fondazione;
 - possesso formazione di base e per rischi specifici o se deve provvedervi la Fondazione;
 - idoneità sanitaria, specificando se presente o se deve provvedervi la Fondazione;
 - nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o contatti da utilizzare dell'azienda d'appartenenza nel caso di infortuni o per questioni di sicurezza.
4. L'affiliato/a è tenuto all'uso dei dispositivi di protezione individuale, ove necessari in relazione ai rischi derivanti dalle attività svolte.

5. La Fondazione assicura nei confronti di ciascun affiliato/a la sorveglianza sanitaria, se non presente, prevista per i rischi specifici cui detto affiliato possa essere esposto presso la struttura ove potrà eventualmente operare.
6. Il Responsabile della prevenzione e della protezione della Fondazione prenderà contatto con il Responsabile della prevenzione e della protezione dell'ente di appartenenza dell'affiliato/a, informandolo circa i rischi specifici, connessi allo svolgimento dell'attività presso i locali e laboratori della Fondazione, comunicando le misure di sicurezza e prevenzione in essere e il modo per accedervi e, laddove necessario, trasmetterà agli uffici competenti dell'ente di appartenenza copia dei giudizi di idoneità formulati dal medico competente, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati.
7. La Fondazione è responsabile per la conformità alle normative vigenti delle macchine, delle attrezzature e degli strumenti di proprietà o comunque detenuti dalla Fondazione, che siano utilizzati dall'affiliato/a nello svolgimento delle proprie attività.
8. La Fondazione garantisce la copertura assicurativa degli affiliati, se non presente, per infortuni e responsabilità civile verso terzi, in relazione allo svolgimento delle attività inerenti all'affiliazione.

Art. 6 – Proprietà dei risultati, Confidenzialità e Pubblicazioni del personale affiliato

1. La proprietà dei risultati delle attività inerenti all'affiliazione, nonché la titolarità dei diritti di proprietà industriale sugli stessi è della Fondazione fatto salvo quanto diversamente convenuto da specifiche disposizioni ovvero da specifico accordo inter-istituzionale fra la Fondazione e l'ente di appartenenza dell'affiliato o tra la Fondazione e l'affiliato/a.
2. Il personale affiliato deve menzionare la Fondazione e indicare la propria affiliazione ad essa in tutte le occasioni nelle quali l'espressione dell'affiliazione sia rilevante al fine del riconoscimento del merito scientifico (Es: pubblicazioni e presentazioni dei risultati) derivante dalle attività inerenti all'affiliazione.
3. Le attività di disseminazione dovranno essere concordate con la Fondazione e assoggettate alle relative procedure autorizzative in vigore presso la stessa ed avvenire senza compromettere la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, gli obblighi di riservatezza ed i legittimi interessi della Fondazione.
4. Il personale affiliato si impegnerà per iscritto a mantenere la riservatezza sulle informazioni di natura confidenziale con le quali dovesse venire in contatto in ragione delle attività inerenti l'affiliazione.

Art. 7 – Durata, Revoca e Rinuncia dell'affiliazione

1. La durata dell'affiliazione deve essere commisurata alla relativa tipologia e può essere motivatamente rinnovata.
2. L'affiliazione può essere motivatamente revocata dal Segretario Generale della Fondazione.
3. L'affiliato può rinunciare all'affiliazione.